



ANDREA JONATHAN PAGANO E AURORA ARAPI

La morte del sovraindebitato tra evoluzione giurisprudenziale e CCII

SOMMARIO: *Abstract*; 1. L'assenza della fattispecie nella L.3/2012; 2. L'esperienza giurisprudenziale ed analogia con la disciplina fallimentare; 3. La previsione espressa nel Codice della Crisi d'impresa; *Conclusioni e critiche*.

Abstract

Con questo articolo gli autori si propongono di verificare la fattispecie del decesso del sovraindebitato alla luce della, oramai prossima entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa che prevede espressamente la casistica poc'anzi enucleata, la cui assenza, nella L. 3/2012, aveva creato non poco imbarazzo nelle Corti di merito. In particolare, essi cercheranno di delineare il *framework* sistematico del possibile scenario che potrebbe manifestarsi a seguito della sopravvenuta promulgazione della norma – trasposizione fedele della *lex* fallimentare – evidenziando, da una parte, *l'esprit de loi* e, dall'altra la eventuale lettura che di questa ne daranno la giurisprudenza sia questa di merito che di legittimità.

With this article, the authors intend to verify the case of the debtor's death in the light of the future entry into force of the new Crisis Code which expressly provides for the aforementioned cases, the absence of which, in Law 3/2012, had created some operational doubts in the Italian Courts. In particular, the authors will try to outline the systematic framework of the possible scenario that could arise, highlighting, on the one hand, the esprit de loi and, on the other, the possible interpretation that the Courts will give of this.

1. Sin dalla entrata in vigore della Legge 3/2012, c.d. salva-suicidi o del sovraindebitamento, dottrina e giurisprudenza, avevano subitaneamente evidenziato una oltremodo colpevole mancanza afferente alla espressa previsione della fattispecie del decesso del soggetto istante¹.

E, nonostante i dieci anni di vigenza della norma, interessata da una nevrastenica consecuzione di correttivi - più o meno conferenti, più o meno riusciti, più o meno applicabili – nessun Legislatore ha ritenuto opportuno chiarire e porre rimedio alla lacuna.

L'assenza, come affrontato *infra*, è stata, invero, parzialmente risolta mediante una quantomeno discutibile applicazione giurisprudenziale analogica della norma squisitamente fallimentare - segnatamente l'art. 12 R.D. 267/42 – che ha ritenuto congruo sovrapporre la disciplina *insolventiæ* all'intera procedura concorsuale minore, senza distinzione alcuna tra accordo piano ovvero liquidazione².

2. Appare opportuno rilevare che, al netto delle considerazioni del presente articolo, nell'alveo dell'intero sistema concorsuale di cui alla L. 3/2012 siano state numerose le lacune ed i vuoti da parte del Legislatore, che hanno spesso condotto ad incaute applicazioni, talvolta forzate da scelte normativo-sistematiche assai infelici³.

Ed è in questo contesto che, solamente l'anno scorso, dopo quasi due lustri di colpevole silenzio, la Giurisprudenza è riuscita a fornire una qualche linea guida sul *modus operandi* nella casistica di cui al decesso del sovraindebitamento occorso successivamente alla omologa/apertura della liquidazione.

In particolare, il Tribunale di Livorno, con provvedimento del 19.07.2021, dovendo decidere sulla sorte di piano ex art. 14 ter - la cui apertura della liquidazione era già stata dichiarata – a seguito del decesso dell'istante sovraindebitato,

¹ F. Valerini, "Sovraindebitamento," *Il Fallimentarista*, 2020, 8-9.

² S. Leuzzi, "La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro," *In executivis*, 2018, 9.

³ F. Costagli, "Le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l'accordo del debitore e il piano del consumatore," *Università di Pisa*, 2015, 15-21.



esaminava la questione relativa alla disciplina applicabile nel caso di specie nella (sola?) procedura di liquidazione del patrimonio, giusta, come già ricordato, assenza di qualsivoglia indicazione nella L. 3/2012⁴.

La Corte labronica ha ritenuto congruo statuire nel senso di una applicazione perfettamente analogica con quanto disciplinato e previsto per la procedura maggiore regolata dall'art. 12 Legge Fallimentare⁵.

La scelta non sembra affatto casuale, in quanto, tale disciplina sarà, infatti, quella applicabile a partire dalla entrata in vigore del CCI – apparentemente, nella sola liquidazione controllata fu liquidazione del patrimonio – talché sia coerente ritenere che nell'alveo della procedura *de qua* si operi, previa una ricognizione della normativa vigente - allorquando si ravvisi una qualche lacuna - una generale applicazione alla disciplina del sovraindebitamento delle norme del fallimento, in quanto compatibili, essendo, comunque, riconosciute quali procedure concorsuali disciplinate dalla *eadem ratio*.

Ma il Tribunale offre anche un'altra precisazione talché, al sovraindebitato deceduto non sia applicabile, la sola e generica disciplina della prosecuzione della procedura, ma altresì – finanche antecedentemente alla effettiva entrata in vigore del CCII - quella inerente allo *ius successionis*. Infatti, per il caso di specie, era precisato che “*i delati alla eredità del sovraindebitato e cioè la moglie e la figlia non intendono accettare l'eredità del de cuius [...] e che il sovraindebitato [...] ha delati alla sua eredità di grado successivo*” e veniva posto in capo al Liquidatore, sinistramente assimilato alla figura del Curatore Fallimentare, l'onere di “*far nominare il curatore dell'eredità giacente [...] nelle forme prevista dall'art 528 c.c.*”⁶.

La pronuncia esaminata fornisce, dunque, una vera e propria applicazione *ante litteram* della norma contenuta nel prossimo Codice della Crisi⁷ e, pur essendo un *unicum* nei dieci anni di sovraindebitamento, poco ci dice sulla reale portata che potrebbe avere la norma, anzi, lascia numerosi dubbi, come si vedrà nel prosieguo del contributo.

In particolare, senza nulla anticipare delle eccezioni ed obiezioni sollevande, come cesura del presente paragrafo e conclusione dell'analisi della pronuncia, non si può non evidenziare una certa mancanza di “coraggio” da parte del Giudicante nel fornire una qualche e diversa interpretazione sulla effettiva portata della analogia normativa, se, dunque, la trasposizione possa avere quale *scope* il solo attuale art. 14 ter ovvero se possa essere esteso alla totalità delle procedure minori.

Infatti, volendo anche operare una comparazione teleologica e riconoscere il carattere “coattivo” della fu liquidazione del patrimonio, oggi liquidazione controllata, il cui studio, negli anni, ha condotto a ritenerla un piccolo fallimento⁸ - talché si potrebbe finanche concludere nel ritenere coerente l'applicazione *de plano* della disposizione di cui all'art. 12 l.f. - ancora una volta, dapprima la Giurisprudenza e, successivamente il Legislatore, non sono stati in grado di dirimere il banale dubbio applicativo che lapalissianamente emerge, se, dunque, la futuribile norma di cui al combinato disposto poc'anzi richiamato possa essere estesa anche alle procedure *de residuo*, segnatamente, il piano del consumatore⁹ e l'accordo di composizione della crisi.

3. Come poc'anzi accennato, il Codice della Crisi d'Impresa¹⁰ sembra – solo in apparenza – aver risolto il *vulnus* normativo derivante dalla fattispecie del decesso *medio tempore* occorso del sovraindebitato istante¹¹.

⁴ La Redazione, “Liquidazione del patrimonio: in caso di morte del sovraindebitato si applica in via analogica l'art 12 L.F.?” Nota a Tribunale di Livorno, 19 Luglio 2021. Est. Pastorelli.

Sovraindebitamento, Il Caso.it, 2021, 1-2.

⁵ Al contrario, il Codice della crisi contempla l'ipotesi di morte del sovraindebitato (v. artt. 270, comma 5; 35 e 36 CCI) e ricalca sostanzialmente la disciplina attualmente in vigore relativa alla procedura fallimentare contenuta nell'art. 12 L.F.

⁶ A. J. Pagano et al., “La legittimazione del Curatore ad esercitare l'azione in riduzione della quota ereditaria,” Diritto. e Giustizia, 2022, 2.

⁷ A. Foschi, Verso il nuovo codice della crisi. Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, 2019, 10-12.

⁸ Tribunale di Rimini, decreto del 22.04.2021 “*La procedura di liquidazione ex art 14 ter e ss L 3/2012 integra il cd “piccolo fallimento”: è cioè la procedura di liquidazione controllata di beni e di ripartizione dell'attivo fra i creditori che riguarda il debitore “civile” o comunque il debitore imprenditore non fallibile perché “sottosoglia” o cessato da oltre un anno; procedura che può consentirgli, all'esito, di esdebitarsi e rientrare come soggetto attivo nel circuito economico, al pari del debitore fallibile.*”

⁹ A. J. Pagano, S. Giugni, S. Sforzi, and M. Salvante, “L'inquadramento sistematico della qualifica di consumatore estesa all' imprenditore individuale non cessato,” *Salvis Juribus*, 2022, 6-7.

¹⁰ Il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha previsto un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dal 16 maggio al prossimo 15 luglio

¹¹ La Redazione, “Procedura di liquidazione del patrimonio e morte del sovraindebitato”, *Il Fallimentarista*, 2021, 3.



In particolare, il Legislatore ha ritenuto opportuno, ricalcando la disposizione di cui all'art. 12 R.D. 267/42, inserire l'art. 35 del CCII, contenuto all'interno del titolo III, rubricato *Morte del debitore*, il quale prescrive che "*Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione [controllata o giudiziale], questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario. Se ci sono più eredi la procedura prosegue con quello che è designato rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato*".

La legittimazione, *a contrario*, del Liquidatore di operare ai sensi e per gli effetti della prescrizione suesposta deriva dal laconico rinvio contenuto nel nuovo combinato disposto di cui agli artt. 269 e 270 CCII.

L'ambito applicativo, *rectius scope*, però, non sembra essere omogeneamente distribuito entro l'intero impianto del fu sovraindebitamento, in quanto, da una prima lettura – e si attende, eventualmente una diversa interpretazione autentica ovvero elaborazione giurisprudenziale – paiono esclusi dalla portata della norma di rinvio sia la ristrutturazione dei debiti del consumatore che il concordato minore, disciplinati rispettivamente dagli artt. 69 e 74 CCII.

Tale scelta conferisce alla norma un'alea connaturata che, *sine ullo dubio*, porterà, quantomeno *prima facie*, a dubbi interpretativi ed arresti giurisprudenziali affatto conformi l'uno all'altro, talché anche l'evoluzione del sovraindebitamento, sostanziato dal novello codice, sarà "prigioniera" anch'essa di letture ora estensive ora restrittive che nulla faranno se non creare un generale pregiudizio all'attività dei *practitioners* oltre ad irretire gli istanti, più di quanto non sia già occorso nello scorso decennio.¹²

Conclusioni e critiche

In considerazione degli scenari sopra ricostruiti ed analizzati, non sembra affatto così remota l'eventualità che possano effettivamente occorrere delle discrasie e dei severi contrasti con gravissimo pregiudizio per la categoria più debole nel panorama dell'impianto concorsuale, quella dei sovraindebitati.

Le conclusioni degli autori sono volte, in particolare, nel senso di fornire alcune prospettive sulla *ratio* e sulle possibili conseguenze della entrata in vigore del CCII corredato della norma "incriminata".

Preliminarmente, andrebbe compreso se effettivamente le ulteriori due fattispecie concorsuali minori siano escluse dalla portata della norma.

In particolare, in questa prima fase, quasi embrionale del CCII¹³, non appare condivisibile una lettura spiccatamente estensiva di norme sì specifiche e puntuali senza che le stesse operino un richiamo quantomeno generale all'intero impianto concorsuale del sovraindebitamento, talché gli autori non ravvisano alcun motivo per cui sia percorribile l'ipotesi di una estensione – pur auspicabile – *de facto* ed *inaudita altera parte* della stessa alla ristrutturazione del consumatore ed al concordato minore.

Viene, però da domandarsi – ammesso che, effettivamente le fattispecie siano escluse dallo *scope* – la *ratio* sottesa ad una simile discriminazione *inter pares*.

Invero, per il consumatore, qualcuno potrebbe ritenere assai severo ed altro da sé, rispetto alla norma fallimentare, l'obbligo di prosecuzione della liquidazione del *de cuius*, essendo, da sempre, la procedura fu piano del consumatore, uno strumento che astrattamente dovrebbe essere a tutela del singolo soggetto istante, talché sia posta in risalto la

¹² Ministero della Giustizia Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, Monitoraggio statistico Organismi della crisi da sovraindebitamento (2020), online: <https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Monitoraggio%20statistico%20OCC%202020>

"Gli OCC nel 2020 hanno gestito complessivamente l'assegnazione di 6003 istanze. Di queste: 1.500 sono state presentate negli anni precedenti ma a fine dell'anno 2019 non erano state attribuite a nessuna tipologia di procedimento, 4.503 sono invece pervenute nel corso del 2020. Un numero sensibilmente inferiore al 2019, causa pandemia ed anche in previsione della riforma del codice di impresa in parte anticipata a gennaio 2021 con il d.l.176 del 18/12/2020. [...] L'8% delle istanze sono state archiviate prima dell'assegnazione della pratica al gestore, o perché il debitore ha rinunciato ad iniziare la procedura o perché sono stati riscontrati subito elementi d'inammissibilità. Tali casi ammontano in valore assoluto a 479 istanze."

¹³ M. Spiotta, "É necessaria o inutile una definizione di procedura concorsuale (o di procedura di regolazione della crisi o di quadro di ristrutturazione)? Quando le categorie generali possono conservare funzionalità", *Diritto della Crisi*, 2022, 1-6.



legittimazione personalissima del debitore civile a formulare istanza ed a rinunciarvi¹⁴, *rectius* venire meno, creando, però una forte discrasia con quanto stabilito in passato in dottrina e Giurisprudenza¹⁵.

Una lettura della esclusione dall'ambito applicativo della procedura riservata al consumatore potrebbe anche essere data dalla singolare modifica occorsa dalla L. 176/2020 secondo cui la nuova disposizione come novellata di cui all'art. 9 co. 3 bis non sottende più in guisa alcuna alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria¹⁶. Alla luce di ciò, il Giudicante, al più, sarà onerato di operare una valutazione prognostica sui margini di probabilità effettiva delle occorrenze descritte come ipotesi nel piano, sull'astratta idoneità dello stesso ad assicurare quantomeno il pagamento dei crediti impignorabili¹⁷ ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 c.p.c., sulla capacità del debitore di mantenere fede agli impegni di ristrutturazione delineati oltre alla meritevolezza dell'istante¹⁸. Da questo angolo visuale, l'esclusione potrebbe essere vista come una possibilità per la massa dei creditori di spuntare - mediante l'apertura della successione, vuoi beneficiata, vuoi accettata o rinunciata e seguita da una curatela - un miglior realizzo dell'attivo sicché il patrimonio del *de cuius* effettivamente a disposizione non subirebbe *ex post* evizione alcuna.

Per quanto concerne l'accordo di composizione della crisi o concordato minore, si può ipotizzare che la struttura squisitamente negoziale della procedura possa soggiacere alle generali regole civilistiche della successione talchè - forse, finanche per tutela degli eredi o legittimari - il piano, pur omologato con i fu creditori concorsuali, non possa sopravvivere alla morte dell'istante.

Andrebbe, infine, compreso come potrebbe essere deciso un ricorso - previa accettazione - degli eredi volto alla richiesta rivolta al Giudice Delegato di prosecuzione della procedura di liquidazione se, dunque - nel caso dell'accordo con un nuovo ed espresso consenso dei creditori ovvero nel caso del piano del consumatore di un vaglio positivo del Giudicante - possa essere ritenuta ammissibile una siffatta forzatura.

Ma è, forse, sulla espressa previsione sulla liquidazione controllata che sorgono altri e diversi dubbi applicativi.

Pur volendo anche ammettere un generale parallelismo tra la procedura fallimentare ed il *piccolo fallimento*¹⁹ in relazione alla congruità della prosecuzione della liquidazione, emergono, *prima facie*, perplessità, quantomeno, sulla applicabilità della norma sulla Actio Pauliana²⁰ contro gli eredi - previa, ovviamente, accettazione dell'eredità. Vale la pena all'uopo ricordare come, con l'ultima modifica della disciplina occorsa con la conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 mediante la L. 176/2020 - debitamente trasposta nel CCII - la procedura di liquidazione del patrimonio, abbia aperto le porte alla legittimazione del liquidatore a promuovere l'azione revocatoria ordinaria²¹. Questa sferzata alla liquidazione controllata fa emergere legittimi dubbi che si possa pensare ad una generale ammissibilità dell'istituto per cui il medesimo liquidatore possa esperire la totalità delle azioni giudiziali, contro gli eredi, che avrebbe potuto esperire contro il *de cuius*, finanche l'*Actio Pauliana*²².

¹⁴ F. Gabassi, "Impossibilità per il debitore di rinunciare, una volta avviata, alla procedura di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter e seguenti della Legge 3/2012. Nota a Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 22 giugno 2017", *Unijuris*, 2017, 1.

¹⁵ A. J. Pagano and F. Moncini, "Lo ius poenitendi nelle procedure concorsuali volontarie," *Salvis Juribus*, 2022, 5-6.

¹⁶ N. Soldati, "Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza", *Diritto della Crisi*, 2021, 7-8.

¹⁷ A. Falco, "Il nuovo trattamento dei crediti tributari e contributivi", *Commissione Crisi Ristrutturazione e Risanamento d'Impresa*, Quaderno 79, 2019, 102.

¹⁸ I. L. Nocera, "Piano del consumatore: eliminato il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria," *Quotidiano Giuridico*, 2021, 2.

¹⁹ A. Mancini, "Sovraindebitamento: ancora sul conflitto tra prededucibili e ipotecari nella liquidazione del patrimonio", *Il Caso.it*, 2022, 1-2.

²⁰ F. Santangeli, "Le finalità della composizione negoziata per le soluzioni della crisi d'impresa", *Diritto della Crisi*, 2021, 7.

²¹ G. Limitone, "La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento", *Crisi d'Impresa e Insolvenza*, 2021, 5.

²² A. J. Pagano, S. Giugni, and L. Provaroni, "Accesso al sovraindebitamento: la sorte degli atti dispositivi in frode ai creditori," *Altalex*, 2022, 2-3.



Come ultima considerazione critica, appare opportuno ricordare che, negli anni, la più pregevole dottrina si sia spesa nell'evidenziare come il fine ultimo²³ ed espressione del vero *esprit de loi* - il goal delle procedure minori – sia, *ipso facto*, l'esdebitazione²⁴.

È davvero possibile immaginare, in caso di successione ereditaria nella procedura – a prescindere dal fatto che si estenda l'applicazione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero al concordato minore – che, in caso di soddisfazione parziale postuma, si possano purgare i debiti residuali²⁵ e concedere la misura premiale, squisitamente concorsuale e personale, all'erede?

In conclusione, come evidenziato, i quesiti applicativi sono numerosi e, ad oggi, teoretici, ma assolutamente ben lontani da una qualsivoglia risoluzione dottrinale o giurisprudenziale.

Sebbene gli autori abbiano tentato di svolgere un arduo compito ermeneutico volto alla ricerca di una qualche ratio fondata della scelta operata dal Legislatore, sembra, piuttosto che, ancora una volta, la norma sia il frutto di una *malpractice*, l'ultima nell'alveo di una serie interminabile di incongruenze²⁶ che hanno vessato l'impianto del sovraindebitamento²⁷.

Agli autori non rimane, pertanto, altro se non auspicare vivamente che il Legislatore possa scuotersi e rispondere, speratamente point-by-point, alla totalità delle criticità esposte ed adottare mirati interventi correttivi²⁸ già in seno al CCII²⁹³⁰ che siano in grado di rendere l'impianto normativo complessivamente fruibile e coerente³¹.

²³ F. Cesare, "Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio", *Il Fallimentarista*, 2021, 4.

²⁴ S. Giugni, "Sovraindebitamento, meritevolezza, esdebitazione: un legame indissolubile?", *Camera Civile di Pisa*, 2021, 7-8.

²⁵ A. Maiolino, "L'esdebitazione nel sovraindebitamento", *Il Fallimentarista*, 2021, 7.

²⁶ L. Giannini, "Crisi da sovraindebitamento. Mezzi e strumenti di risoluzione", 2019, 87.

²⁷ M. Montanari, "Il concorso delle procedure da sovraindebitamento nel sistema del Codice della crisi," *Diritto della Crisi*, 2021, 9-10.

²⁸ L. Calvosa, "Crisi di impresa e insolvenza. Prospettive di Riforma", *Atti del Convegno 5 settembre 2016*, 15-28.

²⁹ T. Bagnulo, *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: versione con le ultime modifiche*, *Filodiritto*, 2021, 2.

³⁰ S. Ambrosini, "La "miniriforma" del 2021: rinvio (parziale) del cci, composizione negoziata e concordato semplificato, *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2021, 1-2.

³¹ V. Minervini, "Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi," *Diritto della Crisi*, 2022, 17-19.